

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 744

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIGNAMI, FIORINI, VIETINA**

Disposizioni concernenti la promozione della libertà di culto, il contrasto del fondamentalismo religioso e il censimento dei luoghi di culto

*Presentata il 18 giugno 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La libertà di professare la propria fede è garantita dalla nostra Costituzione così come dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: una libertà imprescindibile che deve trovare piena attuazione nella nostra società democratica. Pertanto, il diritto a professare liberamente la propria religione deve essere inteso in senso ampio, come anche il diritto a non veder denigrata o derisa la propria fede, a scegliere liberamente e senza imposizione il proprio credo che deve attenersi alla sfera spirituale della persona e della collettività, contrastando i fenomeni di radicalismo, fanatismo e fondamentalismo religioso.

Il presente progetto di legge mira a promuovere principi universali molti dei

quali già sanciti, a livello nazionale, dalle intese stipulate da numerose confessioni religiose con lo Stato italiano e, di recente, anche dal Patto nazionale per un Islam italiano sottoscritto tra lo Stato e alcune rappresentanze delle comunità musulmane.

Una legge per la promozione della libertà di culto appare dunque necessaria anche alla luce del crescente multiculturalismo e dell'interreligiosità che caratterizzano l'odierna società e in particolare del tentativo di trovare un equilibrio tra il diritto del pieno esercizio del culto in luoghi a ciò deputati e il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica e di sicurezza. È infatti evidente la criticità legata al fatto che le confessioni religiose acattoliche possano assumere comportamenti non sempre conformi alla disciplina urbanistica e di destinazione d'uso degli immobili. È il

caso, ad esempio, dei cosiddetti centri culturali islamici, gestiti da associazioni culturali ma utilizzati come moschee, veri e propri luoghi di culto in spazi spesso non idonei e difficilmente controllabili.

Da qui una proposta di legge che veda anche nel censimento dei luoghi di culto, delle associazioni e dei centri culturali di matrice religiosa, a opera dei comuni o delle unioni di comuni, uno strumento efficace per indagare la multiculturalità e l'interreligiosità della società democratica, coglierne le criticità legate a fenomeni, palesi o latenti, di fondamentalismo religioso e ricercare le soluzioni più adatte a una convivenza pacifica. A tal fine la presente proposta di legge istituisce un tavolo tecnico di monitoraggio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale partecipa anche la Conferenza Stato-regioni, con funzioni di osservazione dei fenomeni del fondamentalismo, del radicalismo e del fanatismo religioso.

A titolo informativo si ricorda che, a fine 2017, la regione Emilia-Romagna ha promosso il primo censimento dei centri culturali islamici, non senza difficoltà, individuandone sul territorio regionale ben 176, concentrati soprattutto nelle province e nella città metropolitana di Bologna. Proprio quest'ultima si colloca in testa con 48 centri (14 in città e 34 in provincia), seguono Modena con 27, Reggio Emilia con 22, Ferrara con 20, Ravenna con 17, Rimini e Forlì-Cesena con 12, Parma e Piacenza con 9. Tutte realtà che, sul territorio regionale, svolgono attività di culto sulla base di un principio costituzionale di non-discriminazione, ma senza alcuna regolamentazione, sotto il profilo urbanistico e della sicurezza, che appare invece necessaria alla luce del mutato contesto sociale e tenuto conto del numero di fedeli che a tali attività partecipano.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge e contiene il richiamo ai principi della Costituzione, della Dichiarazione univer-

sale dei diritti dell'uomo e della Convenzione europea dei diritti umani. In particolare al comma 2 si chiarisce che la legge è chiamata a disciplinare l'attività di culto svolta, in assenza di un'intesa tra lo Stato italiano e la confessione religiosa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, in immobili pubblici o aperti al pubblico, con destinazioni d'uso diverse e nei quali si riunisce un numero di fedeli tale da identificare la preghiera o il rito religioso come collettivo.

L'articolo 2 reca alcune definizioni.

L'articolo 3 prevede che i comuni o le unioni di comuni effettuino ogni anno un censimento dei luoghi di culto, delle associazioni a vocazione religiosa, dei centri culturali di matrice religiosa, delle sale di preghiera, dei locali nei quali si svolgono attività religiose, delle attrezzature religiose e delle scuole religiose che insistono sul territorio di competenza, a fini di studio, di ricerca, di statistica e di elaborazione di progetti e politiche di integrazione, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti. In tale attività possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di osservatori specifici qualora costituiti.

L'articolo 4 istituisce un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale partecipa anche la Conferenza Stato-regioni, con funzioni di monitoraggio dei fenomeni del fondamentalismo, del radicalismo e del fanatismo religioso.

L'articolo 5 prevede che le regioni adottino provvedimenti in materia di sicurezza dei locali adibiti ad attività di culto sulla base di criteri specificamente indicati dalla legge.

L'articolo 6 disciplina la possibilità di convenzione tra il comune e una confessione religiosa alla quale venga concesso l'uso di un immobile pubblico.

L'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità e oggetto).*

1. La Repubblica riconosce il pieno diritto alla libertà di culto individuale e collettiva, che si esplica in luoghi pubblici o privati, ai sensi e nei limiti sanciti dall'articolo 19 della Costituzione, dall'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dagli articoli 18 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Repubblica si impegna a:

*a)* garantire il diritto di professare liberamente il proprio credo inteso come espressione della sfera spirituale sia individuale che collettiva;

*b)* garantire il diritto a non vedere deriso o umiliato il proprio credo;

*c)* contrastare i fenomeni di imposizione del credo e dei riti e delle pratiche ad esso connessi;

*d)* operare per evitare la strumentalizzazione politica delle religioni;

*e)* promuovere la formazione dei ministri del culto qualora non prevista da specifiche intese siglate ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

*f)* incentivare l'uso della lingua italiana durante la preghiera;

*g)* contrastare i fenomeni del fondamentalismo, del radicalismo e del fanatismo religiosi;

*h)* scoraggiare l'apertura di luoghi di culto abusivi;

*i)* promuovere il superamento di pregiudizi e stereotipi connessi all'appartenenza religiosa;

*l)* promuovere l'autodeterminazione delle donne e la parità di genere attraverso la rimozione di condizionamenti di carattere religioso;

*m)* prevenire e contrastare forme di bullismo e di violenza di matrice religiosa;

*n)* promuovere il censimento dei luoghi di culto e delle strutture nelle quali si svolgano attività religiose;

*o)* promuovere patti o accordi con le confessioni religiose per la loro organizzazione giuridica, per la piena adesione ai principi dell'ordinamento statale e per il perseguimento del dialogo interreligioso;

*p)* garantire la trasparenza e la pubblicità delle forme di finanziamento delle confessioni religiose.

3. La presente legge disciplina l'attività di culto svolta, in assenza di un'intesa stipulata tra lo Stato italiano e la confessione religiosa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, in immobili pubblici o aperti al pubblico con destinazioni d'uso diverse e nei quali si riunisce un numero di fedeli tale da identificare la preghiera o il rito religioso come collettivo.

## ART. 2.

### *(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge per attrezzatura religiosa si intende:

*a)* un immobile o porzione di esso destinato al culto anche se articolato in più edifici;

*b)* un immobile o porzione di esso destinato all'abitazione dei ministri di culto o del personale di servizio;

*c)* un immobile o porzione di esso adibito, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali e di ristoro che non hanno fini di lucro;

d) un immobile o porzione di esso ospitante un centro culturale di matrice religiosa.

ART. 3.

*(Censimento e mappatura).*

1. I comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei luoghi di culto, delle associazioni a vocazione religiosa, dei centri culturali di matrice religiosa, delle sale di preghiera, dei locali nei quali si svolgono attività religiose, delle attrezzature religiose e delle scuole religiose che insistono sul territorio di competenza, a fini di studio, di ricerca, di statistica e di elaborazione di progetti e politiche di integrazione, e ne trasmettono copia agli uffici regionali competenti.

2. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di osservatori regionali qualora costituiti.

ART. 4.

*(Tavolo tecnico di monitoraggio).*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo tecnico, al quale partecipa anche la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con funzioni di monitoraggio dei fenomeni del fondamentalismo, del radicalismo e del fanatismo religiosi.

ART. 5.

*(Norme in materia di sicurezza dei locali adibiti ad attività di culto).*

1. Le regioni adottano provvedimenti normativi in materia di sicurezza dei locali adibiti ad attività di culto sulla base dei seguenti criteri:

a) autorizzazione rilasciata alla confessione religiosa, all'associazione, all'ente o ad ogni altro soggetto che intenda svol-

gere attività di culto, previa presentazione e approvazione del progetto edilizio e del piano economico-finanziario con indicazione degli eventuali contributi pubblici richiesti e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri;

b) atto di comunicazione ufficiale al comune di competenza da parte della confessione religiosa, dell'associazione, dell'ente o di ogni altro soggetto che intenda svolgere attività di culto;

c) verifica e controllo, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera b), da parte degli uffici comunali competenti, dei locali adibiti ad attività di culto con certificazione, per le strutture oggetto di verifica, dell'eventuale avvenuto cambio di destinazione d'uso ai sensi della normativa vigente, dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza ai sensi della normativa vigente e della capienza massima consentita, calcolata anche in relazione alla disponibilità di spazi da adibire a parcheggio, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle strade di collegamento presenti nell'area interessata, alla realizzazione di adeguati servizi igienici e all'accessibilità da parte di soggetti diversamente abili.

#### ART. 6.

*(Convenzioni con i comuni).*

1. I rappresentanti delle confessioni religiose possono stipulare apposite convenzioni con i comuni al fine di ottenere l'utilizzo di un immobile pubblico per lo svolgimento dell'attività religiosa.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce le modalità di utilizzo dell'immobile nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e i casi di revoca o decadenza della convenzione per gravi motivi.

3. La convenzione stabilisce altresì l'obbligo, a carico dei rappresentanti delle confessioni religiose, di comunicare alle prefetture-uffici territoriali competenti le generalità dei soggetti abilitati a condurre e a celebrare il rito religioso nonché l'obbligo

di comunicazione tempestiva in caso di variazione dei soggetti stessi.

4. Ogni anno i soggetti che hanno stipulato una convenzione ai sensi del comma 1 redigono una relazione nella quale sono indicate le attività svolte all'interno della struttura data in convenzione e le modalità di utilizzo.

ART. 7.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Le amministrazioni pubbliche interessate assumono iniziative volte a incentivare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.



\*18PDL0028980\*